

Tribunale di Lamezia Terme, 30 giugno 2010 – Est. Giusi Ianni.

Segnalazione del Dott. Giuseppe Buffone

Contratto per cui richiesta la forma scritta ad probationem – Possibilità di prova in virtù dell'omessa contestazione – Principio della non contestazione – Sussiste.

A differenza di quanto accade nel caso della forma scritta ad substantiam, quando la legge richiede la forma scritta a fini probatori, tale onere non attiene alla validità del contratto bensì alla dimostrazione giudiziale della sua stipulazione e del suo contenuto. Ciò comporta, evidentemente, delle limitazioni per chi intende avvalersi in sede processuale di quel contratto, in quanto l'interessato non potrà ricorrere a tal fine alla prova per testimoni e per presunzioni, potendo solo utilizzare gli strumenti del giuramento o della confessione giudiziale o stragiudiziale in surroga alla copia scritta del negozio.

Tali principi normativi, tuttavia, devono essere letti alla luce della giurisprudenza formatasi in materia di non contestazione (oggi consacrata nella nuova formulazione dell'art. 115, codice procedura civile, come novellato dalla legge 69/2009): se, infatti, il fatto non contestato è fatto che non ha bisogno di prova, è evidente che diventa irrilevante la modalità con cui il fatto stesso deve essere dimostrato secondo le ordinarie regole istruttorie, prendendo queste ultime ad operare solo nel caso in cui vi sia necessità in giudizio di provare una determinata circostanza e, quindi, nel caso in cui quella circostanza sia contestata dal soggetto gravato dal relativo onere. Diverso sarebbe stato, evidentemente, il caso in cui la forma scritta fosse stata pretesa dal legislatore ad substantiam: in tal caso, infatti, la forma scritta è elemento costitutivo del contratto (art. 1325, codice civile) il cui difetto ne comporta la nullità (art. 1418, codice civile); il che legittima l'impossibilità di surroga della forma scritta con la semplice non contestazione, operante sul piano probatorio (processuale) e non della validità (sostanziale) del negozio (Nel caso di specie, il giudice ha ritenuto che la "non contestazione" sui fatti indicati possa esonerare le parti dal rispetto dell'art. 1988, codice civile, secondo cui, nell'ambito del rapporto tra assicuratore e assicurato, il contratto di assicurazione si prova per iscritto). (gb) (riproduzione riservata)

IL CASO.it

omissis

PREMESSO IN FATTO

La domanda introduttiva del presente giudizio è stata proposta da V al fine di ottenere la condanna della R ass.ni all'indennizzo dei danni sofferti a causa del furto dell'autocarro, in cui era conservata merce di genere alimentare di valore complessivo pari a euro 8.585,40, come da fatture allegate.

A fondamento della domanda il V ha dedotto di aver sottoscritto con la predetta compagnia due contratti di assicurazione: il primo contro il furto del citato veicolo, il secondo per i rischi conseguenti al trasporto delle merci.

A seguito di formale richiesta, tuttavia, la compagnia assicuratrice aveva accettato di liquidare i soli danni conseguenti al furto del veicolo, senza nulla corrispondere in relazione alla sottrazione delle merci in esso contenute.

Ha resistito la R ass.ni, eccependo che il mancato indennizzo della perdita delle merci era dipeso dal mancato rispetto, da parte del V, delle condizioni previste nella polizza da esso sottoscritta, in forza delle quali l'operatività della garanzia assicurativa era subordinata alla presenza, all'interno del veicolo assicurato, di un idoneo apparecchio antifurto nonché alla chiusura dei vetri e delle portiere in occasione di qualsiasi sosta o fermata.

Dalle indagini compiute dalla compagnia era, invece, emerso che il mezzo, al momento del furto, non era dotato di antifurto, bensì soltanto da uno "stacca batterie" artigianale e che l'area in cui esso era custodito non era recintata né sorvegliata, come espressamente richiesto dalle condizioni di polizza.

Nel corso del giudizio ha avuto luogo prova per testi sulle circostanze articolate dalle parti.

RILEVATO IN DIRITTO

1. Sugli oneri probatori gravanti sulle parti nel presente giudizio.

V ha richiesto l'indennizzo dei danni sofferti per effetto del furto dell'autocarro ... messo in atto da ignoti, nella notte tra il 20 e il 21 giugno 2005, in Milano, nella zona di ..., sul presupposto dell'esistenza di un duplice contratto di assicurazione contro i danni stipulato con la R ass.ni.

Invero, nessuna delle parti ha prodotto copia di tali contratti: l'attore produce, infatti, semplicemente un'appendice di variazione della polizza n. ..., in cui si indica quale contraente V e quale mezzo assicurato l'autocarro ..., senza alcun cenno alle condizioni di polizza, rispetto alle quali si evince semplicemente il mantenimento anche all'esito della descritta variazione.

L'esistenza di tali contratti non è, tuttavia, in contestazione, anche alla luce del fatto che la compagnia convenuta ha già provveduto ad indennizzare l'attore per i danni conseguenti alla perdita del veicolo, proseguendo la vertenza unicamente in ordine all'indennizzabilità della perdita delle merci conservate nel veicolo medesimo, basata proprio sul mancato rispetto di alcune delle condizioni stabilite nel predetto contratto.

Non vi è contestazione neppure sul fatto che il contratto di assicurazione in essere tra le parti subordinasse l'indennizzo all'adozione di alcune misure di sicurezza da parte dell'assicurato: in particolare, secondo l'eccezione dell'assicuratore, l'assicurato non avrebbe dimostrato l'esistenza di un idoneo sistema di antifurto all'interno del veicolo trafugato, avendo egli dichiarato ai periti dell'assicurazione, nell'immediatezza dei fatti, di avere a bordo unicamente uno "staccabatterie artigianale".

Il primo quesito che pone, al riguardo, è se la "non contestazione" sui fatti indicati possa esonerare le parti dal rispetto dell'art. 1988 c.c. secondo cui, nell'ambito del rapporto tra assicuratore e assicurato, il contratto di assicurazione si prova per iscritto.

Ritiene questo giudice che la risposta debba essere positiva.

A differenza di quanto accade nel caso della forma scritta ad substantiam, infatti, quando la legge richiede la forma scritta a fini probatori, tale onere non attiene alla validità del contratto bensì alla dimostrazione giudiziale della sua stipulazione e del suo contenuto. Ciò comporta, evidentemente, delle limitazioni per chi intende avvalersi in sede processuale di quel contratto, in quanto l'interessato non potrà ricorrere a tal fine alla prova per testimoni e per presunzioni, potendo solo utilizzare gli strumenti del giuramento o della confessione giudiziale o stragiudiziale in surroga alla copia scritta del negozio.

Tali principi normativi, tuttavia, devono essere letti alla luce della giurisprudenza formatasi in materia di non contestazione (oggi consacrata nella nuova formulazione dell'art. 101 c.p.c., come novellato dalla legge 69/2009), in forza della quale tutto ciò che non viene specificamente contestato dalla parte convenuta (o, comunque, dalla parte nei cui confronti una domanda o un'eccezione viene validamente rivolta) deve ritenersi "oggettivamente" provato, con conseguente esonero per il giudice da ogni indagine probatoria sulla sussistenza o insussistenza di quel determinato fatto, che, in quanto provato, deve essere posto a fondamento della decisione (Cass. 21 maggio 2008, n. 13078; Cass. 5 marzo 2009, n. 5356).

Se, infatti, il fatto non contestato è fatto che non ha bisogno di prova è evidente che diventa irrilevante la modalità con cui il fatto stesso deve essere dimostrato secondo le ordinarie regole istruttorie, prendendo queste ultime ad operare solo nel caso in cui vi sia necessità in giudizio di provare una determinata circostanza e, quindi, nel caso in cui quella circostanza sia contestata dal soggetto gravato dal relativo onere.

Diverso sarebbe stato, evidentemente, il caso in cui la forma scritta fosse stata pretesa dal legislatore ad substantiam: in tal caso, infatti, la forma scritta è elemento costitutivo del contratto (art. 1325 c.c.) il cui difetto ne comporta la nullità (art. 1418 c.c.); il che legittima l'impossibilità di surroga della forma scritta con la semplice non contestazione, operante sul piano probatorio (processuale) e non della validità (sostanziale) del negozio.

1.1. Sul merito della domanda.

Tanto premesso, occorre osservare che, in forza di un consolidato orientamento giurisprudenziale, a cui questo giudice ritiene di aderire (Cass. 27 luglio 2001, n. 10290; Cass. 1 dicembre 1998, n. 12190) le clausole di un contratto di assicurazione contro il furto che subordinino la garanzia assicurativa all'adozione di speciali dispositivi di sicurezza o all'osservanza di oneri diversi da parte dell'assicurato, non realizzano una limitazione della responsabilità dell'assicuratore, ma individuano e delimitano l'oggetto del contratto ed il

rischio dell'assicuratore stesso. L'adozione di tali misure, pertanto, si configura come elemento costitutivo del diritto all'indennizzo, con la conseguenza che è onere dell'assicurato fornire la relativa prova.

Tale onere può dirsi assolto da parte attrice: il teste M ha infatti dichiarato di aver installato un antifurto elettrico ... sul veicolo di proprietà del V, dotato di due telecomandi e di chiave di emergenza per il disinserimento, che andò ad aggiungersi allo "stacca-corrente" già esistente (la possibilità di coesistenza dei due tipi di dispositivo è stata confermata dallo stesso perito dell'assicurazione convenuta, sentito come teste in corso di causa). La compagnia di assicurazione ha affermato la inidoneità di tale antifurto elettronico a soddisfare le condizioni di polizza, non essendo il relativo modello incluso tra quelli espressamente previsti ai fini dell'operatività della garanzia. Come detto, tuttavia, nessuna delle parti allega le condizioni di polizza; in particolare, la R assicurazioni produce un foglio contenente l'indicazione di alcuni modelli di antifurto che è del tutto svincolato da qualsiasi polizza assicurativa ed è specificamente contestato dall'attore, il quale dichiara che quel foglio non faceva parte della polizza da lui sottoscritta, che si limitava a prevedere la presenza di un antifurto elettrico a bordo del veicolo. Poiché, quindi, è la compagnia di assicurazione che invoca una clausola del contratto di assicurazione a sostegno della propria eccezione, la mancata produzione del contratto, in uno alla contestazione specifica della controparte, porta a far soccombere la convenuta, in ossequio alla regola residuale di giudizio ricavabile dall'art. 2697 c.c..

La R Assicurazioni va, pertanto, condannata al versamento in favore di V, a titolo di indennizzo, della somma di euro 8.585,40, pari al valore delle merci contenute nel furgone trafugato al momento del furto (nessuna contestazione vi è da parte della convenuta in punto di quantum debeatur). Integrandolo, poi, l'indennizzo assicurativo un debito di valore e non di valuta, in quanto assolvente ad una funzione reintegrativa della perdita subita dal patrimonio dell'assicurato (Trib. Genova 8 febbraio 2010; Cass. 11 gennaio 2007, n. 395) la somma in questione va maggiorata di interessi compensativi al tasso legale e di rivalutazione monetaria (i primi sulla somma devalutata alla data del furto - 21 giugno 2005 - annualmente rivalutata fino alla data di deposito della presente sentenza: Cass. Cass. 24.10.2008, n. 25734; Cass., ss. uu, 17.02.1995, n. 1712). Dalla data di deposito della sentenza fino al soddisfo decorreranno, invece, i soli interessi corrispettivi al tasso legale.

2. Sulle spese e competenze di lite.

IL CASO.it

In considerazione dell'obiettivo difficoltà di ricostruzione dei fatti oggetto di giudizio e delle condizioni della garanzia assicurativa, dovuta a carenze istruttorie imputabili ad ambo le parti, si reputa equa l'integrale compensazione tra le stesse delle spese e competenze di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale di Lamezia Terme, sezione unica civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Giusi Ianni, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da V nei confronti della R Assicurazioni, con atto di citazione portato alla notifica in data 9 marzo 2006, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:

1. Accoglie la domanda dell'attore e, per l'effetto, condanna la R Assicurazioni, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento, in favore di V, per le causali di cui in motivazione, della somma di euro 8.585,40, oltre rivalutazione monetaria e interessi da computarsi come indicato in parte motiva;
2. Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese e competenze del presente giudizio;
3. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Lamezia Terme, 30 giugno 2010